



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 9/TFT del 9 dicembre 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 29 novembre 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 105

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Dott. G. De Vincentiis.
Proc.2894/51 pfi21-22/PM/vdb del 28.10.2021 (Coppa Campania 2° Ctg)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: El Khalissi Khalid n.07.01.1981, (gara del 24.10.2021); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Chiapparone Angelo (1 gara) della società Asd Stella Cioffi, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Stella Cioffi malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Giuseppe Sodano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore El Khalissi Khalid 3 (tre) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Chiapparone Angelo, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Stella Cioffi alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore era stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno

disciplinare rispetto al recente passato; pertanto, la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore El Khalissi Khalid 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nella Coppa di riferimento; per il dirigente accompagnatore sig. Chiapparone Angelo, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 29.11.2021

**PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

FASC.106

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Dott. G. De Vincentiis. Proc.3158/69 pfi21-22/PM/pe dell'8.11.2021 (Coppa Regionale under 16).

ACCORDO EX ART. 127 e 128 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. De Lucia Ciro Antonio n.20.04.1966, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd De Lucia per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Alfe Samuele n.01.08.2005, (gara del 28.06.2021); Izzo Francesco n.10.05.2006, (gara del 05.06.2021); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore De Lucia Vincenzo (1 gara) della società Asd De Lucia, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd De Lucia (951642), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 29.11.2021 il rappresentante chiedeva per tutti i deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Asd De Lucia, la sanzione di Euro 300.00 (trecento,00) di ammenda (s.b. euro 400,00 di ammenda ridotta come sopra); per sig. De Lucia Ciro Antonio la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); per sig. De Lucia Vincenzo la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione (s.b. mesi 6 ridotto sopra per il rito); per il sig. Alfe Samuele la squalifica di numero tre (3) giornate di gara (s.b. squalificata giornate quattro e ridotta sopra per il rito) ; per il sig. Izzo Francesco la squalifica di numero tre (3) giornate di gara (s.b. squalificata giornate quattro e ridotta sopra per il rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. M. Libertino, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

per: il calciatore Alfe Samuele 3 (tre) giornate di squalifica; il calciatore Izzo Francesco 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi nella Coppa di riferimento; per il dirigente accompagnatore sig. De Lucia Vincenzo, la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione; per il Presidente sig. De Lucia Ciro Antonio, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione; per la società Asd De Lucia € 300,00 (trecento,00) di ammenda, senza applicazione dei due punti di penalizzazione nella Coppa Regionale Under 16 non essendo previsto nel predetto Torneo alcuna classifica che determina il punteggio. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 29.11.2021

**PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

FASC.106

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Dott. G. De Vincentiis.**
Proc.3158/69 pfi21-22/PM/pe dell'8.11.2021 (Coppa Regionale under 16).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

dirigente accompagnatore sig.ri: Nigro Ernesto (1 gara), della società Asd De Lucia, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Nigro Ernesto con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nel deferimento erano regolarmente tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il dirigente accompagnatore Nigro Ernesto non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente accompagnatore sig. Nigro Ernesto, la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il dirigente accompagnatore sig. Nigro Ernesto, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 29.11.2021

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI il 9 dicembre 2021.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli